



**REGIONE MOLISE**  
**DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE**  
**Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare**

**PIANO DI ERADICAZIONE DELLA MALATTIA DI AUJESZKY  
FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI  
INDENNE DELLA REGIONE MOLISE**

**Indice**

1. PREMESSA .....	3
2. OBIETTIVI.....	3
3. VANTAGGI.....	4
4. DEFINIZIONI.....	4
5. CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI IN BASE ALLO STATO SANITARIO.....	7
6. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	8
7. SOSPENSIONE DELLA VACCINAZIONE .....	8
8. PROTOCOLLO PER LE MOVIMENTAZIONI.....	9
9. ATTRIBUZIONE E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI STABILIMENTO INDENNE PER MA.....	9
10. SOSPENSIONE E RIACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI STABILIMENTO INDENNE PER MA .....	13
11. REVOCA E RIACQUISIZIONE DELLO QUALIFICA.....	15
12. METODI DIAGNOSTICI RICONOSCIUTI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA MALATTIA DI AUJESZKY.....	22
13. MODALITA' DI CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE ESITI.....	22
14. MONITORAGGIO NEI CINGHIALI SELVATICI .....	24
15. PROVVEDIMENTI E SANZIONI.....	24
16. INDENNIZZI.....	24
17. RENDICONTAZIONI .....	24
18. NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	25



## **Allegati**

1. Relazione OER Regione Molise: popolazione, analisi delle movimentazioni, risultati dei controlli 2020/2024;
2. Tabelle per il calcolo della numerosità campionaria;
3. Attestazione di scorta per animali in ingresso;
4. Modello comunicazione designazione Veterinario Responsabile;
5. Richiesta autorizzazione all'esecuzione dei prelievi per il mantenimento della qualifica sanitaria;
6. Programma vaccinale allevamenti semi bradi e non indenni;
7. Scheda accompagnamento campioni.

## 1. PREMESSA

La puntuale applicazione del Piano nazionale di controllo della Malattia di Aujeszky (di seguito MA) nella specie suina, D.M. 01/04/1997, e del successivo Piano di Eradicazione della Malattia di Aujeszky nella Regione Molise (DCA n. 89 della Regione Molise del 11/12/2020 e s.m.i), hanno permesso di ridurre notevolmente la prevalenza di infezione negli stabilimenti.

Al fine di completare la eradicazione della MA nella Regione Molise e poter arrivare nel più breve tempo possibile alla qualifica di Territorio Indenne, si rende necessario un aggiornamento del Piano adottato con DCA n. 89/2020 Regione Molise per adattarlo ai dettami del Regolamento (UE) 2016/429 e del Regolamento Delegato (UE) 2020/689 e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/620 e s.m.i. recante “Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate”, che abroga la Decisione 2008/185/CE, e ricomprende la Regione Molise nell’elenco dei territori che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da virus della malattia di Aujeszky (allegato VI, parte II).

## 2. OBIETTIVI

Il presente Piano è finalizzato all’eradicazione della MA dal territorio regionale, ai fini del riconoscimento comunitario di territorio indenne ai sensi dell’art. 31, paragrafo 1, paragrafo 3 lettera a) e paragrafo 5, degli artt. 32,33, 36 del Reg. (UE) 2016/429, quale territorio che applica un programma di eradicazione riconosciuto ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, e nello specifico prevede:

- la progressiva sospensione della vaccinazione contro la MA negli stabilimenti indenni suinicoli della Regione Molise;
- La verifica dell’assenza di circolazione del virus della MA negli allevamenti suinicoli della Regione Molise attraverso controlli periodici del loro stato sanitario;
- Il risanamento delle aziende infette attraverso l’applicazione di protocolli aziendali e del rispetto dei provvedimenti intrapresi dalle Autorità Competenti (AC);
- La verifica dell’applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti suinicoli, conformemente alla normativa vigente (D.M. 28/06/2022).



- La definizione di criteri univoci per l'assegnazione e il mantenimento delle qualifiche sanitarie.

### 3. VANTAGGI

L'eradicazione della MA dal territorio regionale comporta:

- un miglioramento generale delle condizioni sanitarie degli allevamenti suini legate non solo alla diminuzione dell'infezione specifica ma anche al decremento delle infezioni secondarie favorite dalla presenza della MA;
- Un aumento delle performance produttive e riproduttive con conseguente incremento della redditività del settore suino;
- Un beneficio economico positivamente influenzato dallo stato sanitario più elevato che rende possibile la commercializzazione dei suini e dei loro prodotti verso territori, nazionali e non, indenni dalla malattia;
- La possibilità di vietare la vaccinazione contro la MA con l'indiscusso vantaggio economico per gli operatori del settore, legato ad una diminuzione dei costi economici connessi a tale pratica e ad una riduzione degli scarti dovuti a lesioni nel punto di inoculo sui capi macellati.

### 4. DEFINIZIONI

Ai fini dell'attuazione del presente Piano, se non specificamente indicato, valgono le definizioni di cui al d.l.gs 134/2022 ed al suo Manuale operativo di cui al D.M. 07 marzo 2023, al d.l.gs 136/2022, al d.l.gs 27/2021, al Reg. (UE) 2016/429 ed al Reg. (UE) 2020/689. In particolare:

- a. *Autorità Competente:*** l'autorità veterinaria centrale di uno Stato membro responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali conformemente al Regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2017/625, ovvero qualsiasi altra autorità cui è stata delegata tale responsabilità. A livello locale i Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Territoriali nei settori individuati dall'art 2 del d.l.gs 27/2021.
- b. *Stabilimento:*** i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente, esclusi:

- le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia;
- Gli ambulatori o le cliniche veterinarie.

c. *Allevamento di suini*: attività di un operatore che detiene uno o più suini nella struttura di uno stabilimento per un periodo superiore a 30 giorni dal loro ingresso.

Si distinguono:

- *Allevamento familiare*: attività di allevamento nel quale gli animali, in numero massimo di 4, con esclusione di scrofe e verri sono allevati esclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attività commerciale, senza cessione, se non per la immediata macellazione. In uno stesso stabilimento è possibile registrare un solo allevamento familiare di suini e non possono coesistere allevamenti familiari di suini con allevamenti ordinari della stessa specie.

- *Allevamento ordinario*: allevamento di suini diverso dall'allevamento familiare.

Si distinguono

- *Allevamento da riproduzione*: allevamento ordinario in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla riproduzione. Ai fini dell'attuazione del presente piano gli allevamenti da riproduzione si distinguono:

- ✓ a ciclo aperto: un allevamento in cui sono presenti riproduttori ed i suini nati vengono venduti per la riproduzione o per l'ingrasso ad altri allevamenti o al macello;

- ✓ A ciclo chiuso: allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso che vengono destinati esclusivamente alla macellazione.

- *Allevamento da ingrasso*: allevamento ordinario in cui sono presenti suini in accrescimento destinati alla macellazione o ad altri allevamenti da ingrasso. Gli allevamenti da ingrasso possono essere:

- ✓ a ciclo completo: allevamento in cui sono allevati suini dallo svezzamento fino alla macellazione;

- ✓ Svezzamento o Sito II: allevamento in cui i suini vengono detenuti solo nella loro prima fase di crescita, per poi essere inviati in altri allevamenti da ingrasso per le

successive fasi di accrescimento;

- ✓ magronaggio e/o finissaggio (Sito III): allevamenti in cui sono allevati suini da ingrasso in determinate fasi di accrescimento post svezzamento.
- **Stalla di transito per ungulati**: attività in cui sono effettuate esclusivamente operazioni di raccolta di una stessa specie o gruppo specie, a seconda delle tipologie di animali di ungulati provenienti da diversi stabilimenti nazionali e destinati alle movimentazioni in ambito nazionale. In tali stabilimenti gli animali possono permanere per massimo trenta giorni dal loro ingresso.
- **Centro di Raccolta**: attività di raccolta di ungulati di una stessa specie destinati o provenienti da altro Stato dell'UE, riconosciuti conformemente all'art. 6 del d.lgs. 134/2022 all' articolo 94 del Regolamento (UE) 2016/429 ed all'art.5 del Reg (UE) 2019/2035 ed. I centri di raccolta possono essere utilizzati anche per animali movimentati esclusivamente in ambito nazionale, purché vengano mantenute e rispettate le condizioni previste per il riconoscimento degli stessi.

**d. Veterinario referente del programma**: veterinario dell'A.S.Re.M, individuato dal Direttore del Servizio di Sanità Animale, il cui nominativo deve essere comunicato al Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Molise. cui compete il compito di coordinare, monitorare e verificare l'attività di controllo nei confronti della MA, anche a livello di singola area distrettuale, e la corretta registrazione dei dati in SIMAN e in BDN.

**e. Veterinario responsabile del programma**: veterinario (libero professionista, compreso il veterinario aziendale), diverso dal Veterinario Ufficiale, formalmente individuato dall'allevatore, al quale viene affidata, ove previsto, la responsabilità del PGO (Piano di Gestione Obbligatorio) per l'applicazione nell'azienda di un programma di controllo della MA, con particolare riferimento al programma vaccinale ove previsto, alle misure di biosicurezza e, quando previsto, all'effettuazione degli accertamenti diagnostici. Il nominativo del veterinario responsabile deve essere comunicato, utilizzando il modello previsto (**allegato 4**), al Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'A.S.Re.M.

## 5. CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI IN BASE ALLO STATO SANITARIO

Con riferimento allo **stato sanitario** acquisito per MA, gli allevamenti vengono classificati come:

- **INDENNE:** allevamento che è stato sottoposto, con esito favorevole, a tutti i controlli, anagrafici, strutturali, gestionali e diagnostici previsti dal piano per l'acquisizione della qualifica di indenne ed eventualmente gli animali, laddove previsto, sono stati sottoposti agli interventi vaccinali come da programma;
- **INDENNE - QUALIFICA SOSPESA:** allevamento indenne nel quale è stato individuato un singolo animale sieropositivo per anticorpi verso la gE;
- **INDENNE PER VIA INDUTTIVA:** allevamento indenne da ingrasso fino a 30 capi (compreso gli allevamenti familiari) che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto nel rispetto dei requisiti del presente piano;
- **NON INDENNE - QUALIFICA REVOCATA:** allevamento in cui si ha riscontro:
  - di più di un soggetto sieropositivo per anticorpi verso la gE;
  - di uno o più soggetti sieropositivi per anticorpi verso la gB o il virus intero;
  - riscontro di sintomi clinici o lesioni riferibili a MA;
  - introduzione di animali provenienti da allevamenti non indenni o da stalle di transito;
  - mancato rispetto del programma vaccinale (laddove previsto);
- **NON INDENNE - ULTIMO CONTROLLO NEGATIVO:**
  - allevamento che ha adottato un "Piano di Gestione Obbligatorio" (PGO) finalizzato all'acquisizione della qualifica di indenne da MA e risulta negativo all'ultimo controllo sierologico effettuato previsto dal PGO;
  - allevamento in fase di attribuzione qualifica con il primo controllo sierologico negativo;

- **NON INDENNE - ULTIMO CONTROLLO POSITIVO:**
  - allevamento che ha adottato un “Piano di Gestione Obbligatorio” (PGO) finalizzato all’acquisizione della qualifica di indenne da MA e risulta positivo all’ultimo controllo sierologico effettuato previsto dal PGO;
  - Allevamento in fase di attribuzione qualifica con il primo controllo sierologico positivo;

## 6. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Piano si applica a tutti gli allevamenti suini presenti sul territorio della Regione Molise.

## 7. SOSPENSIONE DELLA VACCINAZIONE

La sospensione della vaccinazione per MA viene applicata negli allevamenti di suini della Regione Molise come segue:

Dal 1° gennaio 2026

- In tutti gli allevamenti stabulati che risultano indenni al 31/12/2025;
- Negli allevamenti semibradi che movimentano verso Regioni che hanno già sospeso la vaccinazione: premesso che nella Regione Molise non sono presenti allevamenti semibradi che movimentano verso altre regioni, tali allevamenti possono richiedere la sospensione della vaccinazione applicando quanto previsto dallo specifico protocollo ministeriale (nota DGSAF prot. 10687 del 19.4.2023).

Entro il 31 dicembre 2026 tutti gli allevamenti da riproduzione e da ingrasso > 30 capi della regione Molise dovranno possedere i requisiti previsti dal presente Piano ed essere dichiarati “Indenni da Malattia di Aujeszky”.

Tutti gli allevamenti in cui viene sospesa la vaccinazione acquisiscono la qualifica di *indenni con vaccinazione*.

Trascorsi 12 mesi dalla sospensione della vaccinazione gli allevamenti suini già *indenni con vaccinazione* assumono la qualifica di *indenni senza vaccinazione*.

- ✓ **Allevamenti semibradi:** permane l’obbligo di vaccinazione per tutto il 2026. Annualmente, i servizi veterinari valuteranno il livello di rischio disponendo o meno la proroga dell’obbligo di vaccinazione;

- ✓ **Allevamenti stabulati non indenni:** sottopongono i suini alle vaccinazioni contro la Malattia di Aujeszky fino all'ottenimento della qualifica di indenne che comunque dovrà necessariamente essere acquisita entro il 31/12/2026.

## 8. PROTOCOLLO PER LE MOVIMENTAZIONI

### Movimentazioni in ingresso in stabilimenti suinicoli della Regione Molise

Negli allevamenti di suini della Regione Molise, in accordo con il Protocollo del Ministero della Salute n. 0010687-19/04/2023-DGSAF-MDS-P, è consentito esclusivamente l'ingresso di animali non vaccinati per Malattia di Aujeszky che:

1. provengono da **stabilimenti indenni di territori indenni da infezione da MA** inseriti nella Parte I dell'Allegato VI del Reg. 2021/620, oppure
2. provengono da **stabilimenti indenni da infezione da MA situati in un territorio non indenne** da infezione da MA inseriti nella Parte II dell'Allegato VI del Reg. 2021/620, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro il virus intero o contro la glicoproteina B del virus della MA, effettuata su un campione nei 15 giorni precedenti la partenza. Per i suini di età inferiore a quattro mesi, nati da madri vaccinate con vaccino gE-deleto, deve essere utilizzato il metodo diagnostico per la ricerca degli anticorpi contro la glicoproteina E. Il numero di suini sottoposti a prove deve essere tale da consentire almeno di individuare, con un livello di confidenza del 95%, gli animali sieropositivi con una prevalenza attesa del 10%;

Le stalle di transito, i centri di raccolta, fiere e mercati devono introdurre esclusivamente animali provenienti da allevamenti indenni da MA con divieto di vaccinazione.

Tutto il materiale germinale di suini introdotto nello stabilimento deve provenire da:

- stabilimenti indenni da infezione da MA; oppure
- stabilimenti riconosciuti di materiale germinale.

## 9. ATTRIBUZIONE E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI STABILIMENTO INDENNE PER MALATTIA DI AUJESZKY

### 9.1 Requisiti per l'ottenimento della qualifica di Stabilimento Indenne per MA

Nella Regione Molise, entro il 31 dicembre 2026, tutti gli allevamenti devono essere Accreditati per MA

### 9.1.1 Requisiti di carattere generale

- a. Applicazione di un programma vaccinale secondo lo schema previsto dal DCA 89/2020;
- b. Introduzione di suini provenienti esclusivamente da allevamenti indenni
- c. negli ultimi 12 mesi nei suini detenuti nell' allevamento non stati registrati casi confermati di infezione da MA;
- d. Gli animali di nuova introduzione non devono provenire da stalle di transito, fiere o mercati;
- e. Rispetto delle misure di biosicurezza ai sensi del D.M. 28/06/2022;
- f. Regolarità anagrafica ai sensi del D.lgs. 134/2022.

### 9.1.2 Requisiti per singola tipologia produttiva

#### a. Allevamento da riproduzione:

vengono eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi con prevalenza attesa del 10% e livello di confidenza del 95%, (Allegato 2, tab. 1) rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento.

#### b. Allevamento da ingrasso a ciclo continuo:

Vengono eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi con prevalenza attesa del 5% e livello di confidenza del 95%. (allegato 2, tab. 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento

#### c. Allevamento da ingrasso tutto pieno/tutto vuoto:

vengono eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi con prevalenza attesa del 5% e livello di confidenza del 95%, (Allegato 2) rappresentativi di tutte le unità produttive

dell'allevamento.

**d. Allevamento familiare (fino a 4 capi):**

Qualifica acquisita per via induttiva

**e. Allevamento da ingrasso fino a 30 capi non a ciclo continuo:**

Qualifica acquisita per via induttiva

**f. Svezzamento (sito II):**

Viene eseguito con esito favorevole un accertamento sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina E, su un campione statisticamente significativo di soggetti con prevalenza attesa del 5% e livello di confidenza del 95%, (allegato 2), rappresentativo di tutte le unità produttive dell'allevamento

**g. Allevamenti semibradi:**

negli allevamenti semibradi si applicano gli stessi protocolli delle corrispondenti categorie degli allevamenti stabulati (riproduzione, ingrasso, ingrasso fino a 30 capi e familiari)

**9.2 Requisiti per il mantenimento della qualifica di Stabilimento Indenne per Malattia di Aujeszky**

Nella Regione Molise resta valida la qualifica di indenne per MA degli stabilimenti di suini che l'hanno acquisita in applicazione al DCA 89/2020 e s.m.i. A far data dal **1° gennaio 2026** per il mantenimento della qualifica degli allevamenti già indenni, e per l'ottenimento e mantenimento dello status di indenne degli allevamenti di nuova apertura, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

**9.2.1 Requisiti di carattere generale**

- a. divieto di vaccinazione;
- b. Assenza di casi confermati di malattia di Aujeszky negli ultimi 12 mesi;
- c. Introduzione esclusiva di suini provenienti da allevamenti indenni di territori indenni o da allevamenti indenni con divieto di vaccinazione di territori non indenni;
- d. Gli animali di nuova introduzione non devono provenire da stalle di transito, fiere o mercati



- e. Rispetto delle misure di biosicurezza ai sensi del D.M. 28/06/2022;
- f. Regolarità anagrafica e delle certificazioni relative alle partite di suini in ingresso e in uscita ai sensi del D.lgs. 134/2022.

### 9.2.2 Requisiti per singola tipologia produttiva

#### a. Allevamento da riproduzione:

vengono eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, con cadenza semestrale, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi con prevalenza attesa del 10% e livello di confidenza del 95%, (Allegato 2, tab. 1) rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento.

#### b. Allevamento da ingrasso a ciclo continuo:

Vengono eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, con cadenza semestrale, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi con prevalenza attesa del 5% e livello di confidenza del 95%. (allegato 2, tab. 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento

#### c. Allevamento da ingrasso tutto pieno/tutto vuoto:

vengono eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, con cadenza semestrale, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi con prevalenza attesa del 5% e livello di confidenza del 95%, (Allegato 2, tab. 2) rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento.

#### d. Allevamento familiare (fino a 4 capi):

vengono eseguiti annualmente, con esito favorevole, accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E su tutti gli animali presenti. Il numero di allevamenti familiari da controllare annualmente deve essere tale perché si possa individuare una prevalenza del 2% con un livello di confidenza del 95% (Allegato 2, tab. 3)

#### e. Allevamento da ingrasso (fino a 30 capi):

vengono eseguiti annualmente con esito favorevole accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi con prevalenza attesa del 5% e livello di confidenza del 95%, (Allegato 2,

tab 2). Il numero di allevamenti da ingrasso sotto i 30 capi da controllare annualmente deve essere tale perché si possa individuare una prevalenza del 2% con un livello di confidenza del 95% (Allegato 2, tab. 3).

**f. Svezzamento (sito II):**

è stato eseguito con esito favorevole un accertamento sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina E, su un campione statisticamente significativo di soggetti con prevalenza attesa del 5% e livello di confidenza del 95%, (allegato 2, tab.2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento

## 10. SOSPENSIONE E RIACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI STABILIMENTO INDENNE PER MA

### 10.1 Sospensione della qualifica

La qualifica di stabilimento indenne da MA è sospesa nei seguenti casi:

- a. non sono soddisfatte una o più delle prescrizioni previste per il mantenimento della qualifica.
- b. si sospettano uno o più casi di infezione da MA. Per caso sospetto si intende:
  - il rilievo di sintomi clinici e post mortem indicativi della presenza di MA; oppure
  - una connessione epidemiologica con un caso confermato di MA.

### 10.2 Provvedimenti in caso di sospensione e riacquisizione della qualifica

- Nei casi di cui al punto a) del capitolo 10.1, si applica il blocco ufficiale dello stabilimento a norma del Reg. (UE) 2017/625 rimosso solo al ripristino della qualifica dopo la risoluzione delle non conformità nei tempi prescritti dal Servizio Veterinario.
- In caso di sospetto di MA secondo l'art. 9 del CDR (UE) 2020/689 (punto b. del capitolo 10.1) in uno stabilimento di suini, si applicano, per la notifica all'Autorità Competente, le misure previste dall'articolo 6 commi 1,2 e 3 del D.L.gs 136/22 e per il controllo della malattia, le misure previste dall'articolo 20 comma 2 del medesimo decreto:
  - a. l'operatore o il veterinario libero professionista che opera sullo stabilimento notifica tempestivamente e non oltre 12 ore, al Servizio Veterinario competente per territorio, il sospetto della presenza di MA in allevamento;
  - b. gli operatori in attesa dell'adozione di eventuali misure di controllo delle malattie da

parte dell'autorità competente adottano tutti gli accorgimenti per limitare la diffusione della MA;

- c. il Servizio Veterinario verifica la fondatezza del sospetto e lo registra in SIMAN entro 24 ore. La registrazione in SIMAN assolve ai debiti informativi verso il Servizio Veterinario Regionale ed il Ministero della Salute;
- d. il Servizio Veterinario applica le misure preliminari di controllo delle malattie di categoria C del Reg. (UE) 2018/1882:
  - ✓ Sospende la qualifica per MA in BDN e lo comunica formalmente all'operatore;
  - ✓ Esegue il blocco ufficiale dello stabilimento a norma del Reg. UE 2017/625; consentendo le movimentazioni, in vincolo sanitario, verso il mattatoio. Il blocco deve essere formalizzato all'operatore e registrato in BDN;
  - ✓ Impartisce all'operatore le prescrizioni atte ad impedire la diffusione della malattia;
  - ✓ Avvia l'indagine epidemiologica, registrandola in SIMAN;

**(In caso di positività esclusivamente sierologica non si registra il sospetto in SIMAN ma si procede direttamente con la revoca della qualifica per MA in BDN e lo comunica formalmente all'operatore; il Servizio Veterinario applica le misure preliminari di controllo delle malattie di categoria C del Reg. (UE) 2018/1882:**

- ✓ **Esegue il blocco ufficiale dello stabilimento a norma del Reg. UE 2017/625, consentendo le movimentazioni, in vincolo sanitario, verso il mattatoio.**
    - **Il blocco deve essere formalizzato all'operatore e registrato in BDN;**
  - ✓ **Impartisce all'operatore le prescrizioni atte ad impedire la diffusione della malattia).**
- e. Il Servizio Veterinario svolge un'indagine per confermare o escludere la presenza della MA o della positività sierologica, tramite:
    - un esame clinico dei suini detenuti;
    - Un esame sierologico (ELISA IgB e se del caso ELISA IgE) su un numero rappresentativo di suini (prevalenza attesa del 5% con LC del 95% per gli allevamenti da ingrasso – **Allegato 2 Tab. 2**, e prevalenza del 10% con LC 95% per i riproduttori,

**Allegato 2 Tab. 1)**, con priorità per i soggetti che sono venuti a contatto con quelli sieropositivi.

In caso di sospetto non confermato, tutti i provvedimenti vengono revocati, si chiude il sospetto in SIMAN come *“focolaio non confermato”* e si provvede a ripristinare la qualifica in BDN, dandone comunicazione all'operatore. In caso di conferma del focolaio si procede con la revoca della qualifica.

## 11. REVOCA E RIACQUISIZIONE DELLO QUALIFICA

### 11.1 Revoca della qualifica di stabilimento indenne per MA

La qualifica di allevamento indenne è revocata nei seguenti casi:

- a. Non vengono sanate le inadempienze relative alle prescrizioni per il mantenimento della qualifica di MA nei tempi prescritti dal veterinario ufficiale del Servizio di Sanità Animale;
- b. Sono stati introdotti suini provenienti da allevamenti non indenni o privi di idonea documentazione di scorta;
- c. Gli animali detenuti sono stati vaccinati dopo il divieto e senza autorizzazione del Servizio Veterinario;
- d. È stata confermata la positività sierologica al gE;
- e. E' stato confermato un caso sospetto di MA.

Un caso sospetto è confermato quando:

- è stato isolato l'agente patogeno; ad eccezione dei ceppi vaccinali, oppure,
- in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali che presentano segni clinici compatibili con la malattia o una connessione epidemiologica con un caso sospetto o confermato è stato individuato un antigene o un acido nucleico specifico dell'agente patogeno, non derivante dalla vaccinazione; oppure
- in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali è stato ottenuto un risultato positivo, per anticorpi verso gE, quindi non derivante dalla vaccinazione, utilizzando i metodi diagnostici previsti dall'Allegato III, Sezione 5, del Reg. UE

2020/689 (ELISA), a prescindere se è associato a segni clinici compatibili con la malattia o se vi sia una connessione epidemiologica con un caso sospetto o confermato.

il Servizio Veterinario, fatte le opportune valutazioni, può, in accordo con l'IZSAM, valutare l'effettuazione di ulteriori indagini diagnostiche, tra cui richiedere l'invio del campione al Centro di Referenza Nazionale per la conferma della positività.

## **11.2 Provvedimenti in caso di revoca e riacquisizione della qualifica di indenne per MA**

- a. Nel caso di revoca per i motivi di cui ai punti a., b. c. del capitolo 11.1, si applica il blocco ufficiale dello stabilimento e la revoca della qualifica, registrati in BDN. I provvedimenti vanno comunicati formalmente all'allevatore. La qualifica è ripristinata, ed il blocco ufficiale revocato, solo al termine favorevole della risoluzione delle non conformità prescritte e ad esito favorevole delle procedure diagnostiche per l'accreditamento dello stabilimento a seconda della tipologia produttiva dello stesso. Il primo di tali controlli, nel caso di introduzione dei suini da allevamenti non indenni o con qualifica scaduta o privi di idonea documentazione di scorta, deve essere effettuato almeno 28 giorni dopo il loro ingresso nell'allevamento.

Quando la qualifica è revocata in un allevamento da ingrasso tutto pieno/tutto vuoto con capacità  $\leq$  a 30 capi, viene riacquisita a seguito di un controllo sierologico favorevole eseguito su tutti i capi dello stabilimento.

Quando la qualifica è revocata in un allevamento familiare la qualifica è riacquisita dopo la macellazione di tutti i capi detenuti e dopo le operazioni di pulizia e disinfezione.

- b. In caso di revoca per positività sierologica alla gE (lett. d del paragrafo 11.1), il Servizio Veterinario:
1. Comunica all'operatore il provvedimento di revoca
  2. Esegue il controllo relativo all'anagrafe in allevamento, con particolare attenzione alla verifica del numero di capi detenuti;
  3. Completa l'indagine epidemiologica iniziata nella fase di sospetto;
  4. Mantiene il blocco ufficiale, prescrivendo il confinamento e l'isolamento dei capi positivi, e consente in vincolo sanitario, le movimentazioni come indicato al successivo punto 11.3;

5. Approva il "*Piano di Gestione Obbligatorio*" (PGO) e regola le movimentazioni in deroga;
- c. In caso di conferma di MA in uno stabilimento di suini (punti e del paragrafo 11.1), il Servizio Veterinario applica tutti i provvedimenti del caso ed in modo particolare i dettami del D.Lgs 136/2022, art. 6 comma 4 ed art. 20, il Reg. (UE) 2020/689 e il Reg. (UE) 2020/687. Nello specifico:
1. conferma entro 24 ore il focolaio in SIMAN;
  2. Revoca la qualifica di stabilimento indenne, dandone comunicazione all'operatore;
  3. Esegue il controllo relativo all'anagrafe in allevamento, con particolare attenzione alla verifica del numero di capi detenuti;
  4. Completa l'indagine epidemiologica iniziata nella fase di sospetto;
  5. Registra gli aggiornamenti in SIMAN;
  6. Mantiene il blocco ufficiale, prescrivendo il confinamento e l'isolamento dei capi positivi, e consente in vincolo sanitario, le movimentazioni come indicato al successivo punto 7;
  7. Approva il "*Piano di Gestione Obbligatorio*" (PGO) e regola le movimentazioni in deroga (vedi punto 11.3);
  8. Vigila sull'allontanamento dei capi positivi dallo stabilimento che deve avvenire entro la tempistica preventivamente stabilita nel PGO;
  9. Chiude il focolaio in SIMAN dopo l'allontanamento dell'ultimo capo positivo;
  10. Impone agli operatori, prima del ripopolamento, la pulizia e la disinfezione di ambienti, attrezzature e mezzi di trasporto, sotto controllo ufficiale del Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche che approva idonea procedura e rilascia la relativa certificazione;
  11. Programma ed esegue le prove sierologiche per la riacquisizione della qualifica.
  12. Riattribuisce la qualifica di indenne dopo aver acquisito l'esito favorevole delle prove sierologiche eseguite per la riacquisizione della stessa ed aver verificato il rispetto di tutte le misure previste per l'ottenimento della qualifica, la registra in BDN e ne da

formale comunicazione all'operatore.

Il Servizio Veterinario sulla base della situazione epidemiologica, può prevedere,

- ulteriori controlli e prelievi nello stabilimento sede del focolaio nonché in altri allevamenti suini.
- L'attuazione di un programma vaccinale di emergenza dopo aver acquisito il parere del Ministero della Salute, del Centro di Referenza Nazionale per la MA, dell'IZSAM.

### **11.3 Movimentazioni in deroga in caso di conferma di MA**

#### **11.3.1 Allevamenti da riproduzione:**

l'operatore dell'allevamento deve presentare un PGO finalizzato alla riacquisizione della qualifica di indenne da MA, sottoscritto congiuntamente al Veterinario responsabile del programma e approvato dal Servizio Veterinario. Il PGO deve prevedere almeno l'adozione delle seguenti misure:

- controllo sierologico di tutti i riproduttori, identificati all'uopo singolarmente;
- Programma di riforma dei suini sieropositivi, che deve essere completato entro massimo 6 mesi;
- Compilazione di una checklist biosicurezza in autocontrollo registrata in Classyfarm.

Per le aziende con PGO approvato, il Servizio Veterinario può rilasciare il nulla osta alla movimentazione in vincolo sanitario dei suini:

#### **11.3.1.1 Verso altri allevamenti (esclusi allevamenti familiari per autoconsumo) alle seguenti condizioni:**

- acquisizione della dichiarazione dell'operatore dell'allevamento di destinazione, che attesta di essere informato che i suini provengono da allevamento non negativo e che l'introduzione comporta la perdita della qualifica di indenne se acquisita;
- Acquisizione del parere favorevole del Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di destinazione;

- Spostamento dei suini in vincolo sanitario. La movimentazione all'interno del territorio regionale, deve avvenire esclusivamente verso allevamenti da ingrasso che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto d'allevamento;
- Validazione da parte del SSA del documento di accompagnamento informatizzato, con vincolo sanitario, che dovrà riportare la dicitura *"suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky"*;
- Comunicazione al SSA competente per l'allevamento di destinazione dell'arrivo della partita;
- Controllo sierologico di ogni singola partita oggetto di movimentazione (fino a quando è stato effettuato con esito favorevole il primo controllo utile ai fini della riacquisizione della qualifica). Il controllo deve essere eseguito nei 15 giorni prima della movimentazione secondo la numerosità campionaria di cui all'**Allegato 2, Tab. 2** (prevalenza attesa del 5% con un LC del 95%). I suini risultati sieronegativi potranno essere destinati ad altri allevamenti, mentre quelli positivi all'accertamento diagnostico, immediatamente isolati, potranno essere movimentati solo verso il macello. Le partite costituite esclusivamente da suinetti sotto i 60 giorni di età, non sono sottoposte a controllo sierologico e tali animali potranno essere destinati, in vincolo sanitario, solo ad allevamenti all'ingrasso con successivo esclusivo destino alla macellazione.

#### **11.3.1.2 Verso il macello alle seguenti condizioni:**

- il legale rappresentante del macello di destinazione deve avere formalmente dichiarato l'intenzione di ricevere gli animali;
- Movimentazione in vincolo sanitario con validazione da parte del SSA del Documento di accompagnamento informatizzato, che dovrà riportare la dicitura *"suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky"*;
- Comunicazione al Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA) competente per il macello di destinazione dell'arrivo della partita nei 3 gg precedenti l'invio.

La mancata presentazione e attuazione degli interventi previsti dal "Piano di Gestione Obbligatorio" comporta il divieto di spostamento di suini verso gli altri allevamenti e verso i macelli.

### 11.3.2 Allevamenti da ingrasso:

l'operatore deve presentare un "Piano di Gestione Obbligatorio" (PGO) finalizzato alla riacquisizione della qualifica di indenne da MA, sottoscritto congiuntamente al Veterinario Responsabile del programma e approvato dal. Il PGO deve prevedere almeno l'adozione delle seguenti misure:

- effettuazione del tutto pieno/tutto vuoto nel capannone in cui sono presenti gli animali sieropositivi che possono essere inviati esclusivamente verso mattatoi, e rispetto del vuoto sanitario di almeno 7 gg dal termine delle operazioni di pulizia e di disinfezione con successiva introduzione di soli animali provenienti da allevamenti indenni senza vaccinazione;
- Compilazione di una checklist biosicurezza in autocontrollo registrata in Classyfarm.

In presenza di un PGO approvato, il Servizio Veterinario può autorizzare le movimentazioni dei suini alle seguenti condizioni:

#### 11.3.2.1 Verso altri allevamenti da ingrasso (sono esclusi gli allevamenti familiari):

- acquisizione della dichiarazione dell'operatore dell'allevamento di destinazione, che attesta di essere informato che i suini provengono da allevamento non indenne e che l'introduzione comporta la perdita della qualifica di indenne se acquisita;
- Acquisizione del parere favorevole del Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di destinazione;
- Spostamento dei soli suini dei capannoni in cui non è stata riscontrata la positività, in vincolo sanitario. La movimentazione all'interno del territorio regionale, deve avvenire esclusivamente verso allevamenti da ingrasso che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto d'allevamento;
- Validazione da parte del Servizio Veterinario del documento di accompagnamento informatizzato, con vincolo sanitario, che dovrà riportare la dicitura "suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky";

- Comunicazione al SSA competente per l'allevamento di destinazione dell'arrivo della partita;
- Controllo sierologico di tutte le partite oggetto di movimentazione (fino a quando è stato effettuato con esito favorevole il primo controllo utile ai fini della riacquisizione della qualifica). Il controllo deve essere eseguito nei 15 giorni prima della movimentazione secondo la numerosità campionaria di cui all'**Allegato 2, Tab. 2** (prevalenza attesa del 5% con un LC del 95%). In caso di riscontro anche di una sola sieropositività, tutti i suini dello stesso capannone, possono essere movimentati esclusivamente verso il macello e devono essere applicati i provvedimenti previsti per i capannoni positivi.

#### **11.3.2.2 Verso il macello alle seguenti condizioni:**

- il legale rappresentante del macello di destinazione deve avere formalmente dichiarato l'intenzione di ricevere gli animali;
- Movimentazione in vincolo sanitario con validazione da parte del SSA del documento di accompagnamento informatizzato, che dovrà riportare la dicitura "*suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky*";
- Comunicazione al Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA) competente per il macello di destinazione dell'arrivo della partita nei 3 gg precedenti l'invio.

### **11.4 Riacquisizione della qualifica**

#### **11.4.1 Allevamenti da riproduzione**

- La qualifica viene ripristinata con i criteri previsti per l'attribuzione della stessa negli stabilimenti da riproduzione. Il primo controllo sierologico deve essere effettuato solo dopo che sono trascorsi 15 giorni da quando sono stati eliminati tutti i suini sieropositivi e sono completate le operazioni di pulizia e disinfezione.

#### **11.4.2 Allevamenti da ingrasso**

- La qualifica viene ripristinata con i criteri previsti per l'attribuzione della stessa negli stabilimenti da ingrasso. Il primo controllo sierologico deve essere effettuato solo dopo che sono trascorsi almeno 15 giorni da quando sono stati

eliminati tutti i suini del capannone in cui è stata riscontrata la positività e sono completate le operazioni di pulizia e disinfezione.

#### **11.4.3 Allevamenti da ingrasso < 30 capi e allevamenti familiari**

- la qualifica è riacquisita dopo l'allontanamento di tutti i capi dall'allevamento ed al termine delle operazioni di pulizia e disinfezione.

## **12 METODI DIAGNOSTICI RICONOSCIUTI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA MALATTIA DI AUJESZKY**

I metodi diagnostici per la concessione e il mantenimento dello status di indenne da MA sono stabiliti nell'Allegato III, sezione 5, del Reg. (UE) 2020/689:

### **12.1 suini non vaccinati:**

ELISA da siero di sangue o succo di carne per la ricerca di anticorpi contro il virus intero della MA o contro la glicoproteina B (ADV- gB)-o glicoproteina D (ADV- gD);

### **12.2 suini vaccinati con metodo DIVA con vaccino gE-deleto:**

ELISA da siero di sangue o succo di carne per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina E (ADV- gE) del virus della MA.

L'esito degli esami sierologici è così interpretato:

- animale non infetto e non vaccinato: anticorpi negativi per (ADV gE e gB);
- animale non infetto e vaccinato: anticorpi negativi per (ADV gE) e positivi per (ADV gB);
- animale infetto vaccinato o non: anticorpi positivi per (ADV gE e gB).

Atteso che gli animali vaccinati presentano anticorpi contro la glicoproteina gB o la glicoproteina gD per un periodo di tempo estremamente variabile, per i primi 2 anni, eventualmente prorogabili, di applicazione del presente Piano, nella Regione Molise il metodo diagnostico per la ricerca del virus della MA sarà quello della ricerca degli anticorpi contro la glicoproteina gE.

## **13 MODALITA' DI CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE ESITI**

Gli accertamenti diagnostici per l'ottenimento della qualifica, quelli eseguiti negli stabilimenti con qualifica sospesa o revocata e quelli eseguiti per il mantenimento della qualifica degli allevamenti accreditati induttivamente, sono eseguiti esclusivamente dai veterinari ufficiali del Servizio di Sanità Animale in allevamento o del Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale al



mattatoio.

Gli accertamenti diagnostici per il mantenimento della qualifica sono seguiti dal Servizio di Sanità Animale oppure dal Veterinario responsabile del programma di controllo della malattia, previa autorizzazione da parte del SSA (**Allegato 3**).

Gli allevamenti vengono sottoposti a controllo secondo la numerosità campionaria prevista dal presente Piano e i campioni devono essere rappresentativi di tutte le unità e categorie produttive presenti in allevamento.

Gli animali campionati devono essere identificati singolarmente mediante apposizione di marche auricolari A.S.Re.M.. I campioni devono essere conferiti all'IZSAM scortati dal modello di cui all'**Allegato 7**.

Il controllo negli allevamenti da ingrasso per il mantenimento della qualifica può essere effettuato al mattatoio. Tale controllo deve essere concordato con il veterinario ufficiale del macello e la partita di animali scortata dalla scheda di accompagnamento campioni già compilata (**Allegato 7**). In casi particolari che rendono estremamente difficile il prelievo di sangue in allevamento (es. allevamento semibrado) è possibile eseguire il campionamento al mattatoio anche per l'acquisizione della qualifica, sempre nel rispetto delle tempistiche e della unità campionaria, raggiunta anche con l'inoltro di più partite nel rispetto di un congruo lasso di tempo, comunque non superiore a tre mesi.

L'invio dei campioni all'IZSAM deve avvenire quanto prima, i campioni non devono essere sottoposti ad alte temperature durante il trasporto e mantenuti in condizioni di refrigerazione se non consegnati tempestivamente dopo il prelievo.

L'IZSAM comunica tutti gli esiti al SSA (ed al SIAOA per i campionamenti eseguiti al mattatoio) competente per territorio ove ha sede l'allevamento, compresi quelli eseguiti dai Veterinari responsabili del programma. In caso di esiti positivi deve essere rispettata la tempistica di cui al comma 4 dell'art. 9 del D.L.gs 136/2022.

Le spese per l'esecuzione dei campionamenti e degli esami di laboratorio sono a carico:

- a. dell'A.S.Re.M. per i campionamenti da eseguire:
  - in corso di acquisizione della qualifica;
  - per il mantenimento della qualifica;
  - per le indagini in caso di sospetto di focolaio;

- negli allevamenti con qualifica acquisita induttivamente
- b. dell'operatore, per i campionamenti eseguiti per:
  - consentire le movimentazioni.

Nel caso che i campionamenti per il mantenimento della qualifica siano eseguiti dal veterinario aziendale, restano a carico della A.S.Re.M. esclusivamente i costi per gli esami di laboratorio.

#### **14 MONITORAGGIO NEI CINGHIALI SELVATICI**

A partire dal 1° gennaio 2026 la Regione Molise predispone annualmente un piano di monitoraggio della malattia di Aujeszky nella popolazione di cinghiali selvatici. Il monitoraggio sanitario dei cinghiali selvatici è effettuato sui capi abbattuti nel corso dell'attività venatoria utilizzando eventualmente i campioni conferiti per la ricerca della trichina, e su tutti gli animali rinvenuti morti e conferiti all'IZSAM.

Il monitoraggio sierologico può essere eseguito tramite prova su siero di sangue o succo di carne, per la ricerca degli anticorpi contro il virus della MA come da Allegato III, sezione 5, del Reg. (UE) 2020/689.

#### **15 PROVVEDIMENTI E SANZIONI**

Le violazioni delle norme di cui al presente Piano sono sanzionate ai sensi del D.Lgs 136/2022.

#### **16 INDENNIZZI**

Gli indennizzi a cui possono accedere gli operatori, sono quelli previsti dalla L. 2 giugno 1988, n. 218: *Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali*, con le modalità previste dal Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298: *Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali*.

#### **17 RENDICONTAZIONI**

Le attività, relative al presente Piano, devono essere rendicontate dal SSA al Servizio Veterinario Prevenzione e Sicurezza Alimentare della Regione Molise secondo la seguente calendarizzazione

- 31 luglio per il Monitoraggio I semestre: campioni al 30 giugno;
- 31 gennaio per il Monitoraggio annuale: campioni al 31 dicembre.

## 18 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2023:** Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R).
- **Nota Min. Sal. 0010687-19/04/2023-DGSAF-MDS-P:** Malattia di Aujeszky (MA). Condizioni per le movimentazioni di suini verso regioni poste in Allegato IV, Parte II del Reg. 2021/620 con divieto di vaccinazione.
- **Decreto Ministero della Salute 28/06/2022:** Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini.
- **Decreto Legislativo 05/08/2022 n. 134:** Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.
- **Decreto legislativo 05/08/2022 n. 136:** Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2022, n. 213.
- **Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021** che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014.
- **Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate.

- **D.C.A. Regione Molise n. 89 del 11/12/2020** Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della Regione Molise.
- **D.C.A. Regione Molise n. 48 del 11/05/2021** Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della Regione Molise -Modifiche ed integrazioni.
- **Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019** che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti.
- **Regolamento Delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019** che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate.
- **Regolamento Delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019** che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova.
- **Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018** relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate.
- **Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017** relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).



- **Decreto del Ministero della Salute 7 dicembre 2017** concernente il sistema di reti di epidemio-sorveglianza ed i compiti, le responsabilità ed i requisiti professionali del Veterinario Aziendale.
- **Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016** relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.
- **Decreto Ministero della Salute 01/04/1997:** Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina.
- **Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298:** Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 , recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.
- **Legge 2 giugno 1988, n. 21:** Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.



Atto: DEC.COMSAN 2026/11 del 22-01-2026  
Servizio proponente: DS.09 PREVENZIONE  
Copia Del Documento Firmato Digitalmente



REGIONE MOLISE  
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE  
Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare


## Relazione

Osservatorio Epidemiologico Regione  
Molise: popolazione, analisi delle  
movimentazioni, risultati dei controlli  
2020/2024;

# IZS

TERAMO

ISTITUTO  
ZOOPROFILATTICO  
SPERIMENTALE  
DELL'ABRUZZO  
E DEL MOLISE  
"G. CAPORALE"



## **PIANO DI CONTROLLO FINALIZZATO ALL'ERADICAZIONE DELLA MALATTIA DI AUJESZKY: RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI SERVIZI VETERINARI DELLA ASReM**

# IZS

TERAMO  
/

ISTITUTO  
ZOOPROFILATTICO  
SPERIMENTALE  
DELL'ABRUZZO  
E DEL MOLISE  
"G. CAPORAI F"

## PIANO DI CONTROLLO FINALIZZATO ALL'ERADICAZIONE DELLA MALATTIA DI AUJESZKY: RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI SERVIZI VETERINARI DELLA ASReM

### Indice

<i>1. PREMESSA.....</i>	<i>3</i>
<i>2. ALLEVAMENTI SUINI REGISTRATI IN BDN.....</i>	<i>3</i>
<i>3. ANALISI DELLE MOVIMENTAZIONI.....</i>	<i>6</i>
<i>4. ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER MALATTIA DI AUJESZKY.....</i>	<i>7</i>
4.1. Situazione epidemiologica della malattia di Aujeszky in Molise .....	8
4.2. Allevamenti controllati e interventi di profilassi ..	9
<i>5. STATUS SANITARIO DEGLI STABILIMENTI E PIANO VACCINALE. 11</i>	
<i>6. CONCLUSIONI .....</i>	<i>11</i>

## 1. Premessa

La Regione Molise con DCA n. 89 dell'11/12/2020 (modificato con DCA n. 48 del 11/5/2021) ha adottato un piano di controllo finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suinicoli regionali.

La presente relazione riassume le attività svolte dai Servizi Veterinari (SV) dell'azienda ASReM negli ultimi 6 anni (2019-2024) e gli esiti delle attività di campionamento e controllo sierologico eseguite nel periodo di riferimento.

Fonte dei dati utilizzati:

- ✓ Dati sugli allevamenti suini molisani registrati nella banca dati dell'anagrafe nazionale zootecnica (BDN), dal 1/01/2019 al 31/12/2024;
- ✓ Dati sulle movimentazioni animali da e per gli allevamenti suinicoli commerciali molisani nel 2024 (fonte dati: BDN);
- ✓ Dati sui focolai confermati di malattia di Aujeszky registrati nel sistema informativo malattie animali (SIMAN) e sulla situazione epidemiologica della regione Molise nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 31/12/2024;
- ✓ Dati dei controlli effettuati per la malattia di Aujeszky da parte dei SV dell'Azienda ASReM nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 31/12/2024, estratti dal sistema informativo di laboratorio SILAB dell'IZS-Teramo;
- ✓ Dati sugli interventi di profilassi effettuati per la malattia di Aujeszky dai SV dell'Azienda ASReM nell'anno 2024 registrati nel sistema informativo sanità animale (SANAN);
- ✓ Dati sulle qualifiche sanitarie assegnate agli stabilimenti suinicoli alla data del 24/11/2025 (fonte dati:BDN).

Per la verifica delle attività di controllo svolte nel periodo 01/01/2019 – 31/12/2024, è stata analizzata la situazione del comparto suinicolo molisano utilizzando i principali sistemi informativi veterinari. In particolare, sono stati verificati in BDN gli allevamenti suini registrati e in attività ("allevamenti aperti"), nonché le movimentazioni in ingresso e in uscita registrate dagli allevamenti della regione.

Parallelamente, per valutare in modo completo l'attuazione del piano di eradicazione della malattia di Aujeszky in Molise, sono stati analizzati:

- gli interventi di profilassi registrati in SANAN;
- i focolai notificati in SIMAN;
- i risultati diagnostici presenti nel sistema informativo di laboratorio SILAB dell'IZS-Teramo.

L'analisi ha permesso di valutare sia il numero e la distribuzione degli allevamenti controllati, sia le tipologie di intervento sanitario eseguite dal Servizio Veterinario dell'ASReM.

Infine, l'analisi dei dati presenti in BDN al 24/11/2025 sugli allevamenti suinicoli aperti e sulle relative qualifiche sanitarie ha consentito di definire con precisione la proporzione di stabilimenti che risultano indenni dalla malattia di Aujeszky.

## 2. Allevamenti suini registrati in BDN

Sono stati analizzati gli allevamenti di suini registrati in BDN nel periodo dal 1/01/2019 al 31/12/2024. A tale scopo, sono stati utilizzati i dati della BDN sugli allevamenti di suini in attività (c.d. "allevamenti aperti") presenti in Molise.

In Tabella 1 sono riportati, rispettivamente, i numeri degli allevamenti di suini registrati in BDN nel periodo dal 2019 al 2024, distinti per orientamento produttivo. I dati si riferiscono al 31 dicembre di ciascun anno.

Tabella 1. Numero di allevamenti al 31 dicembre di ciascun anno (periodo: 2019-2024) distinti per orientamento produttivo (fonte dati: BDN).

Anno	Tipologia allevamento					Totale
	Da riproduzione (ciclo non indicato)	Da riproduzione a ciclo aperto	Da riproduzione a ciclo chiuso	Produzione da ingrasso	Familiare	
2019	3	105	27	234	4829	5198
2020	4	86	28	195	5041	5354
2021	3	74	17	150	5257	5501
2022	2	54	11	123	3295	3485
2023	2	45	14	110	3470	3641
2024	1	28	8	77	3566	3680

Nel corso degli anni vi è stata una evidente riduzione del numero degli allevamenti commerciali (non appartenenti alla categoria "familiari").

In Tabella 2 e Tabella 3 è riportato il numero di allevamenti per anno, suddiviso per classe di consistenza dei capi, rispettivamente negli allevamenti da riproduzione e da ingrasso.

Tabella 2. Numero di allevamenti, distinto per classe di consistenza dei capi, negli allevamenti da riproduzione nel periodo 2019-2024.

Anno	Allevamenti da riproduzione		Totale
	1-50 capi	51-150 capi	
2019	135	0	135
2020	117	1	118
2021	93	1	94
2022	66	1	67
2023	60	1	61
2024	36	1	37

Tabella 3. Numero di allevamenti, distinto per classe di consistenza dei capi, negli allevamenti da ingrasso nel periodo 2019-2024.

Anno	Allevamenti da ingrasso					Totale
	1-30 capi	31-50 capi	51-250 capi	251-500 capi	oltre 500 capi	
2019	205	4	11	2	12	234
2020	171	2	9	2	11	195
2021	116	3	15	3	13	150
2022	97	1	11	1	13	123
2023	86	3	7	2	12	110
2024	49	1	11	2	14	77

In Figura 1 è mostrata la distribuzione degli allevamenti suinicoli sul territorio molisano, suddivisi per orientamento produttivo (anno 2024).

In Figura 2 è rappresentata la medesima distribuzione spaziale senza considerare gli allevamenti familiari.

Figura 1. Distribuzione degli allevamenti suinicoli sul territorio molisano, suddivisi per orientamento produttivo (anno 2024).





Figura 2. Distribuzione degli allevamenti suinicoli (ad esclusione di quelli familiari) sul territorio molisano, suddivisi per orientamento produttivo (anno 2024).



### 3. Analisi delle movimentazioni

Il numero di capi movimentati in uscita nel 2024 è stato di 48.619 suini, dei quali 40.780 capi (83.87%) verso il mattatoio. Il 21.25% degli animali è stato indirizzato verso mattatoi molisani, mentre i rimanenti sono stati inviati a macelli ubitati in altre regioni italiane. I dettagli del numero di capi inviati alla macellazione per regione di destinazione è riportato in Tabella 4.

Tabella 4. Capi suini movimentati dal Molise verso mattatoi ubitati in altre regioni italiane nel 2024.

Regione	N° capi movimentati per macellazione
Abruzzo	11.382
Campania	8.642
Emilia Romagna	6.200
Umbria	3.550
Puglia	2.092
Lombardia	170
Lazio	80
<b>Totale capi</b>	<b>32.116</b>

Il numero di capi movimentati in ingresso nello stesso anno è stato invece di 60.406 suini così ripartiti: 15.672 provenienti dall'estero (25.94%), 40.384 da altre regioni (66.85%) e 4.350 movimentanti all'interno della regione Molise stessa (7.20%).

Come riportato in Tabella 5, i Paesi dell'Unione Europea dai quali nel 2024 sono stati introdotti suini negli allevamenti molisani sono stati **Belgio, Croazia, Danimarca, Germania, Lussemburgo ed Ungheria**. L'ultimo aggiornamento (27/11/2023) del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 classifica questi Stati membri come indenni dalla malattia di Aujeszky e con divieto di vaccinazione, con l'eccezione della Croazia indicata come Stato membro senza garanzie aggiuntive.

In Tabella 6 è invece riportato il numero di capi movimentati dalle diverse regioni italiane verso il Molise. Secondo quanto definito dal citato regolamento europeo, le uniche regioni italiane indenni dalla malattia di Aujeszky sono il **Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e il Veneto**, mentre nelle restanti regioni è attualmente in corso un piano di eradicazione con vaccinazione.

Tabella 5. Capi suini movimentati da Stati della UE verso il Molise.

Stato UE	N° capi movimentati verso il Molise
Belgio	5666
Croazia	4336
Danimarca	3878
Germania	1540
Lussemburgo	82
Ungheria	170
<b>Totale capi</b>	<b>15672</b>

Tabella 6. Capi suini movimentati da altre regioni italiane verso il Molise.

Regione	N° capi movimentati verso il Molise
Abruzzo	1.258
Basilicata	904
Campania	5.974
Emilia Romagna	1.192
Friuli Venezia Giulia*	3.445
Lazio	1.249
Lombardia	2.594
Marche	2.247
Piemonte	1.908
Puglia	3.004
Sicilia	500
Toscana	1.182
Trentino - Alto Adige (Bz)*	10.333
Umbria	1.185
Veneto*	3.409
<b>Totale capi</b>	<b>40.384</b>

\*Regioni italiane con status di indenne da malattia di Aujeszky

## 4. Attività di controllo per malattia di Aujeszky

Per valutare l'attività effettuata nell'ambito del piano di eradicazione della malattia di Aujeszky in regione Molise, sono stati analizzati gli interventi di profilassi registrati nel sistema informativo SANAN, i focolai presenti in SIMAN e i risultati di laboratorio inseriti nel sistema informativo di laboratorio (SILAB) dell'IZS-Teramo relativi ai controlli effettuati in Molise nel periodo 01/01/2019 - 31/12/2024.

I campioni pervengono all'IZS scortati da una scheda di accompagnamento, generata dalla BDN e contenente le informazioni relative l'allevamento.

La scheda precompilata contiene le informazioni aggiornate riguardanti i dati identificativi dell'allevamento di provenienza dei suini (con il codice azienda, il codice fiscale, il proprietario, il detentore, la denominazione, l'indirizzo e la specie allevata) e la situazione registrata in BDN, relativamente all'indirizzo produttivo e al n.capi e/o riproduttori presenti.

Il veterinario prelevatore deve integrare la scheda indicando:

- gli identificativi dei suini campionati,
- il motivo del campionamento,
- il tipo di campione prelevato,
- la data del prelievo.

Il motivo di campionamento riportato nella scheda di accompagnamento campioni è registrato in SANAN al momento dell'inserimento dell'intervento di profilassi nel sistema informativo.

## 4.1. Situazione epidemiologica della malattia di Aujeszky in Molise

### 4.1.1. Focolaio nell'azienda 023CB035

Dall'analisi dei dati presenti nel sistema informativo SIMAN relativi al periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 31/12/2024, emerge un unico focolaio di malattia di Aujeszky confermato il 28/07/2022 ed estinto in data 11/10/2022 presso l'allevamento di suini da ingrasso IT023CB035, sito nel Comune di Ferrazzano (CB) (Figura 3). I dettagli sono riportati in Tabella 7.

Tabella 7. Focolaio malattia di Aujeszky o pseudorabbia che ha interessato l'azienda 023CB035 (Fonte dati SIMAN).

Anno e numero di focolaio	Malattia	Data sospetto	Data conferma	Data estinzione
2022/0003	Malattia di Aujeszky o pseudorabbia	25/07/2022	28/07/2022	11/10/2022

Figura 3. Mappa stradale con cerchiato in blu lo stabilimento 023CB035 focolaio di malattia di Aujeszky nel 2022.



Il 15/07/2022 sono stati campionati 25 suini su 107 capi presenti in stalla e tutti i soggetti prelevati sono risultati positivi sierologicamente per Aujeszky.

A seguito di tale positività, l'allevamento è stato dichiarato focolaio per malattia di Aujeszky in data 28/07/2022, con emissione dei seguenti provvedimenti sanitari da parte del SV dell'Azienda Sanitaria Locale ASReM:

- il censimento e l'identificazione di tutti i suini detenuti nello stabilimento mediante idonei contrassegni;
- il sequestro di tutti i suini presenti e l'isolamento degli animali positivi e dei sospetti in appositi reparti strutturati, impedendo l'accesso a persone estranee

- ed assumendo tutti gli accorgimenti necessari per evitare l'accesso di altre specie, incluse quelle sinantropiche;
- c. la macellazione di tutti i suini detenuti il prima possibile e comunque entro il termine perentorio di 30 giorni lavorativi dalla notifica dell'ordinanza;
  - d. l'invio al macello in vincolo sanitario, a cura del SV in un macello designato sotto la supervisione ufficiale;
  - e. divieto di movimentazione di animali in entrata ed in uscita dallo stabilimento infetto di tutte le specie detenute in azienda, salvo per l'invio al macello previa autorizzazione da richiedere al SV della ASReM;
  - f. divieto di movimentazione dall'azienda di attrezzi a contatto con gli animali, foraggio, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
  - g. il letame, la paglia, i mangimi o altri materiali e sostanze venute a contatto con materiale contaminato, raccolti e smaltiti quanto prima o, in seguito a un'adeguata valutazione dei rischi, immagazzinati e trasformati al fine di ridurre ad un livello accettabile il rischio di diffusione della malattia;
  - h. i feti e gli invogli fetali, i suini nati morti o morti subito dopo la nascita immediatamente segregati e destinati a distruzione presso impianto riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009, provvedendo alla pulizia e disinfezione del ricovero, rispettando sempre ogni necessaria precauzione per evitare la trasmissione della malattia, inclusa l'adozione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
  - i. pulizia e disinfezione dei ricoveri e dei locali di stabulazione nonché di tutti i contenitori, gli utensili e le attrezzature utilizzate per gli animali, dei mezzi di trasporto e delle aree di carico e scarico;
  - j. successivamente all'invio al macello dell'ultimo capo infetto o sospetto, pulizia, lavaggio e detersione delle strutture disinfettabili ed entro sette giorni le operazioni di disinfezione.

Le operazioni di abbattimento dell'intero effettivo si sono concluse il 22/09/2022, mentre la disinfezione dei locali e delle attrezzature è stata eseguita 6/10/2022.

L'Ordinanza di estinzione del focolaio e revoca dei provvedimenti sanitari è stata emanata in data 11/10/2022 con divieto di ripopolamento fino all'adeguamento strutturale e gestionale dello stabilimento ai requisiti di biosicurezza previsti dal D.M. 28 giugno 2022.

L'azienda non ha più ripreso l'attività di allevamento di suini, e risulta chiusa dal 11/10/2022.

L'indagine epidemiologica condotta dal SV dell'Azienda Sanitaria Locale ASReM ha evidenziato che il mancato rispetto delle misure di biosicurezza ha probabilmente favorito il probabile e ripetuto contatto con la fauna selvatica, in particolare cinghiali, con possibile introduzione dell'infezione in allevamento.

#### **4.2. Allevamenti controllati e interventi di profilassi**

Nel periodo analizzato è stata effettuata una valutazione complessiva dell'attività di controllo sanitario negli allevamenti suinicoli della Regione Molise, con particolare riferimento agli interventi previsti dal piano di eradicazione della malattia di Aujeszky. L'analisi ha riguardato sia il numero di allevamenti sottoposti a controllo nel periodo 2019-2024, sia la tipologia di interventi di profilassi effettuati dal Servizio Veterinario dell'ASReM nel 2024.

L'analisi del numero degli allevamenti controllati nel periodo considerato è stata effettuata tenendo conto dell'orientamento produttivo dei singoli allevamenti come registrato nella BDN (Tabella 8).

Tabella 8. Numero di allevamenti prelevati, distinto per tipologia di allevamento, nel periodo 2019-2024.

Anno	Familiari	Ingrasso	Riproduzione	Totale
2019		69	125	194
2020		69	94	163
2021	32	62	59	153
2022	70	49	33	152
2023	102	39	27	168
2024	152	61	36	249

Parallelamente, è stata effettuata una verifica degli interventi di profilassi registrati in SANAN nel 2024, includendo gli accertamenti diagnostici eseguiti per l'ottenimento della qualifica sanitaria, quelli effettuati negli stabilimenti con qualifica sospesa o revocata e quelli necessari al mantenimento della qualifica negli allevamenti accreditati induttivamente. Tali interventi risultano registrati nel sistema informativo riportando il corrispondente motivo di campionamento, come sintetizzato in Tabella 9.

Tabella 9. Interventi di profilassi registrati in SANAN per la malattia di Aujeszky in allevamenti da riproduzione (R), familiari (F) e da ingrasso (I)

Motivo di campionamento SANAN	N° allevamenti saggiati		
	R	F	I
Acquisizione dell'accreditamento per Aujeszky 1° prelievo	14	1	3
Acquisizione dell'accreditamento per Aujeszky 2° prelievo	26		2
Controllo al macello per mantenimento della qualifica		91	2
Controllo per mantenimento della qualifica	30	9	71
Controllo per mantenimento qualifica in allevamento di ingrasso <30 capi accreditato induttivamente		2	28
Controllo per mantenimento qualifica in allevamento familiare accreditato induttivamente		63	
Altro			4

## 5. Status sanitario degli stabilimenti e piano vaccinale

Il Regolamento Delegato (UE) 2020/689, parte V, capitolo 1, sezione 1 e 2, riporta i requisiti necessari affinché uno stabilimento possa ottenere lo status di indenne da malattia di Aujeszky e le indicazioni per mantenerlo tale nel tempo.

Da una verifica dei dati presenti in BDN alla data del 24/11/2025 sugli stabilimenti suini aperti nel corso dell'anno e sulla qualifica sanitaria assegnata, si evince che il 99.9% di questi detiene lo status di indenne da malattia di Aujeszky. In Tabella 10 si riportano le qualifiche sanitarie per allevamento, distinguendo per orientamento produttivo.

Tabella 10. Status sanitario degli allevamenti di suini distinti per orientamento produttivo registrato in BDN.

Qualifica sanitario	Da riproduzione	Familiare	Da ingrasso	Totale per status sanitario
Indenne	28	777	47	852
Indenne per via induttiva	0	2828	24	2852
Non indenne - ultimo controllo negativo	2	0	0	2
<b>Totale per allevamento</b>	<b>30</b>	<b>3605</b>	<b>71</b>	<b>3706</b>

Dalla Tabella 10 si evidenziano due allevamenti con qualifica "Non indenne – ultimo controllo negativo", uno ad orientamento produttivo da riproduzione e l'altro familiare. Nel dettaglio:

- l'allevamento da riproduzione con codice aziendale 032CB095 ha stuts sanitario non indenne per carenza dei requisiti di biosicurezza come registrato nel sistema informativo Classyfarm;
- l'allevamento familiare con codice aziendale 079CB027 è stato chiuso il 17/09/2025.

Da Piano regionale di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, l'ottenimento e il mantenimento della qualifica di indenne è legata all'applicazione di un programma vaccinale che segue le indicazioni nazionali dettate dal D.M. del 01/04/1997 e successive note. Tutti i suini detenuti in Molise sono quindi stati sottoposti a vaccinazione e gli interventi vaccinali effettuati sono documentabili e disponibili presso l'allevamento mediante aggiornamento del registro unificato dei trattamenti terapeutici e delle scorte di medicinali veterinari per gli allevamenti zootecnici (art. 80 del D.lgs 193/2006) da parte del Servizio Veterinario.

## 6. Conclusioni

Alla data del 31/12/2024, in regione Molise erano registrati in BDN 3.680 allevamenti di suini aperti di cui l'1% con un orientamento produttivo da riproduzione a diverso ciclo, il 2% con un'attività da ingrasso e il 97% come allevamento familiare.

Nel corso degli anni vi è stata una evidente riduzione del numero degli allevamenti commerciali a favore degli allevamenti familiari. Questo aspetto può rendere più complessa la gestione del rischio, poiché tali strutture hanno tipicamente minori standard di biosicurezza.

Nel 2024 sono stati registrati 48.619 suini movimentati in uscita, di cui l'83.87% verso mattatoio. Le movimentazioni verso macello hanno coinvolto nel 21.25% dei casi un mattatoio molisano. I restanti 32.116 capi sono stati macellati in diverse regioni quali Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Umbria, Puglia, Lombardia e Lazio.

Il numero di capi movimentati in ingresso nello stesso anno è stato di 60.406 suini, di cui il 25.94% provenienti dall'estero (Belgio, Croazia, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Ungheria), il 66.85% da altre regioni (prevalentemente Trentino Alto Adige, Campania, Friuli Venezia Giulia e Veneto) e il 7.20% da allevamenti della regione Molise stessa. Il volume di movimentazioni da regioni non indenni rappresenta un potenziale rischio di reintroduzione, rendendo necessario mantenere un elevato livello di sorveglianza, con la costante verifica della tracciabilità dei capi introdotti e delle qualifiche degli stabilimenti di provenienza.

Nel periodo considerato il SV dell'ARSReM ha prelevato e controllato per la malattia di Aujeszky 152 allevamenti familiari, 61 allevamenti da ingrasso e 36 allevamenti da riproduzione, senza riscontrare alcuna positività sierologica. L'intenso impegno di sorveglianza attiva, affiancato alla verifica puntuale delle movimentazioni e degli adempimenti previsti dal piano regionale, rappresenta uno degli elementi determinanti per la stabilità sanitaria osservata nella regione.

Nel periodo considerato, è stato registrato un solo focolaio confermato nel 2022 in un allevamento nella provincia di Campobasso. L'indagine epidemiologica ha evidenziato che la probabile via di introduzione dell'infezione era riconducibile al contatto con la fauna selvatica. L'estinzione del focolaio è stata rapida con applicazione delle misure previste dalla normativa, il completo abbattimento del patrimonio e la disinfezione finale dello stabilimento. L'azienda non ha successivamente ripreso l'attività.

L'ottenimento e il mantenimento della qualifica di indenne sono legate all'applicazione di un programma vaccinale. La verifica delle qualifiche sanitarie degli allevamenti aperti alla data del 27/11/2025 mostra che su 3.706 allevamenti a diverso indirizzo produttivo il 22.98% detiene lo status di "indenne", il 76.95% ha status di "indenne per via induttiva" e lo 0.05% detiene uno status di "Non indenne-ultimo controllo negativo". La percentuale relativamente bassa di allevamenti indenni è legata alla forte presenza di allevamenti familiari, con indennità induttiva che richiedono un'attività di sorveglianza costante.

Nel complesso, i dati raccolti confermano l'efficacia delle strategie adottate per l'attuazione del piano regionale di controllo ed eradicazione della Malattia di Aujeszky nel quinquennio 2020-2025. L'assenza di nuovi focolai, la stabilità del quadro sierologico e l'elevata copertura vaccinale attestano che i Servizi Veterinari dell'ASReM hanno adempiuto pienamente agli obblighi previsti dal piano, contribuendo al mantenimento di un favorevole stato sanitario del patrimonio suinicolo regionale.

In prospettiva, si evidenzia l'importanza di proseguire e rafforzare gli interventi di sorveglianza, con particolare attenzione agli allevamenti familiari, al rafforzamento delle misure di biosicurezza e al monitoraggio delle movimentazioni da aree non indenni, al fine di garantire il consolidamento dei risultati ottenuti e prevenire possibili reintroduzioni dell'infezione.

## Tabelle per il calcolo della numerosità campionaria.

**Tab. 1:** Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 10% con un intervallo di confidenza del 95%.

N. suini presenti	N. campioni da prelevare
Fino a 10	Tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-29	18
30-34	19
35-39	20
40-46	21
47-55	22
56-67	23
68-85	24
86-113	25
114-163	26
164-282	27
283-917	28
918 e oltre	29

**Tab.2:** Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%

N. suini presenti	N. campioni da prelevare
Fino a 24	Tutti
24-26	24
27-29	26
30-34	28
35-39	31
40-46	34
47-55	37
56-67	40
68-85	43
86-113	46
114-163	50
164-282	54
283-917	58
918 e oltre	59

Tabella 3 Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 2% con un intervallo di confidenza del 95%

<b>Limiti fiduciali (<math>\alpha</math>)</b>		<b>95%</b>	
Prevalenza attesa (d/N) OPPURE Percentuale campionata e negativa (n/N)		<b>2,0%</b>	
	<b>Grandezza della popolazione (N)</b>		<b>Numero campioni da prelevare (n) OPPURE Numero massimo di animali infetti (d)</b>
	<b>da</b>	<b>a</b>	
<b>Classi di consistenza</b>	1	50	<b>48</b>
	51	100	<b>78</b>
	101	150	<b>95</b>
	151	200	<b>105</b>
	201	250	<b>113</b>
	251	300	<b>118</b>
	301	350	<b>122</b>
	351	500	<b>129</b>
	501	600	<b>132</b>
	601	800	<b>136</b>
	801	1.000	<b>139</b>
	1.001	10.000	<b>148</b>

**Attestazione di scorta per suini o partite di suini provenienti da territori non indenni inseriti nella Parte II dell'Allegato VI del Reg. 2021/620 (Nota Min. Sal. N. 0010687-19/04/2023-DGSAF-MDS-P):**

A seguito di una attenta analisi del rischio, relativa alla partita di suini, costituita da n. \_\_\_\_\_ capi, di cui al Documento di accompagnamento n. \_\_\_\_\_, che si allega alla presente,

**si dichiara che**

- lo stabilimento di origine IT \_\_\_\_\_, è in possesso di qualifica sanitaria indenne per Malattia di Aujeszky, registrata in BDN in data \_\_\_\_\_, corrispondente all'ultimo campionamento eseguito conformemente al Piano di eradicazione dell'Aujeszky adottato dalla Regione in cui sussiste lo stabilimento di partenza;
- i suini da movimentare non sono vaccinati e sono:
  - di età superiore a 4 mesi
  - di età inferiore a 4 mesi
- a seguito di verifiche in allevamento, si rileva che le informazioni presenti in BDN sono congrue alla realtà aziendale;
- lo stabilimento di partenza è conforme ai requisiti di biosicurezza di cui al D.M. 28 giugno 2022, verificati con controllo ufficiale, favorevole, eseguito in data \_\_\_\_\_ (g/m/a) e registrato in Classyfarm;
- un numero di suini da movimentare, tali da consentire di rilevare una siero prevalenza della partita del 10 % con il 95 % di livello di confidenza, è stato sottoposto nei 15 giorni precedenti la partenza, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro°:
  - il virus intero della malattia di Aujeszky o
  - la glicoproteina gB, o
  - la glicoproteina gE, (suini per i quali la vaccinazione è stata sospesa solo dopo aver già eseguito interventi vaccinali verso MA e per i suini di età inferiore a quattro mesi, nati da madri vaccinate con vaccino gE-deleto);
- i suini, oggetto di movimentazione, sono stati mantenuti fisicamente e gestionalmente separati da suini introdotti nell'allevamento e provenienti da territori non indenni da MA, nei giorni successivi al campionamento.

IL VETERINARIO UFFICIALE

Al Direttore del Servizio di Sanità Animale  
ASReM

**Oggetto:** comunicazione designazione Medico Veterinario responsabile del programma di controllo della Malattia di Aujeszky, di cui al DCA \_\_\_\_\_.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, In qualità di operatore dell'attività di allevamento denominata \_\_\_\_\_, registrata nello Stabilimento con codice aziendale \_\_\_\_\_ e numero di registrazione \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_  
Via/Località \_\_\_\_\_, Telefono \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_

**dichiara di avvalersi, per le attività previste dal Piano di eradicazione della malattia di Aujeszky della Regione Molise,**

Dr \_\_\_\_\_, iscritto all' Albo dei Medici Veterinari della Provincia di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_, che firma per accettazione.

*Con la sottoscrizione del presente modulo si acconsente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.*

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

L'operatore  
veterinario

Il Medico

Al Direttore del Servizio di Sanità Animale  
ASReM

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI PRELIEVI PER IL  
MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA SANITARIA**

Il sottoscritto Dr \_\_\_\_\_, in qualità di Medico Veterinario responsabile del programma di controllo della malattia di Aujeszky, nell'Ambito del Piano di cui alla DCA. \_\_\_\_\_, per l'allevamento presente nello stabilimento identificato con codice aziendale \_\_\_\_\_ e numero di registrazione unico \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_  
Via/Località \_\_\_\_\_

chiede di essere autorizzato all'esecuzione dei prelievi per il mantenimento della qualifica sanitaria dello stesso.

A tal fine dichiara di rispettare le tempistiche e le modalità di campionamento previste dal Piano e di comunicarne l'esito al Servizio Sanità Animale territorialmente competente, non appena disponibile.

Il Medico Veterinario

**SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO SANITA' ANIMALE DELL'ASReM**

Il Direttore del Servizio di Sanità Animale dell'ASReM vista la comunicazione sopra riportata,

**autorizza**

il Dr \_\_\_\_\_, sopra generalizzato, all'esecuzione degli accertamenti diagnostici per il mantenimento della qualifica sanitaria di indenne per MA.

Ai sensi della presente autorizzazione il Dr \_\_\_\_\_, si impegna ad eseguire gli accertamenti rispettando le modalità e le tempistiche previste dal Piano in oggetto ed a comunicarne l'esito al Servizio Sanità Animale competente non appena disponibile.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Il Direttore

## PROGRAMMI ED INTERVENTI VACCINALI

Per una corretta applicazione del Piano Vaccinale si richiede il rispetto delle seguenti "BUONE PRATICHE DI VACCINAZIONE

- Continuità della catena del freddo dalla farmacia all'allevamento
- Corretto funzionamento del frigorifero aziendale (verifiche periodiche), temperatura ideale da +2°C a +8°C. 4.
- Evitare l'utilizzo del vaccino appena tolto dal frigo
- Il vaccino in attesa di utilizzo non deve stare più di 30 minuti a una temperatura maggiore di 8°C.
- Somministrare il vaccino quando ha raggiunto la temperatura ambiente.
- L'inoculazione intramuscolare deve essere fatta nella fossetta retro - auricolare.
- L'inclinazione della siringa deve essere perpendicolare alla superficie cutanea
- Nel caso di utilizzo di siringhe a riempimento automatico verificare ripetutamente durante la vaccinazione che il cilindro sia sempre completamente ripieno della dose di vaccino.
- Durante la vaccinazione prestare attenzione allo svuotamento del flacone, in modo da evitare di effettuare iniezioni a vuoto
- Non utilizzare i flaconi con prodotto residuo da vaccinazioni precedenti.
- Cambiare il più frequentemente possibile l'ago
- La lunghezza e il calibro degli aghi deve essere quella indicata nella seguente tabella:

PESO DEL SUINO	LUNGHEZZA AGO	CALIBRO AGO
20-60 kg	18-25 mm	1,2-1,4 mm
60-100 kg	25-32 mm	1,6-1,8 mm
>100 kg	38-44 mm	1,8 - 2,0 mm

## Norme generali

- Tenere farmaci e strumentario fuori dalla portata dei bambini.
- Curare la pulizia, l'igiene e l'efficienza dello strumentario.
- Smaltire negli appositi contenitori i flaconi vuoti e gli aghi usati.
- Mantenere la tracciabilità formale dell'impiego dei vaccini secondo le norme vigenti di registrazione dei farmaci.

Gli interventi vaccinali possono essere eseguiti mediante l'utilizzo di vaccini, purché deleti e autorizzati all'immissione in commercio (DM 30/12/2010 e nota Ministeriale 17 Maggio 2013).

Considerata la comprovata efficacia dei vaccini attenuati deleti, la scelta di quest'ultimi dovrebbe essere prioritaria almeno nelle aziende da riproduzione sieropositive.

Lo schema vaccinale deve essere conforme al D. M. 1/4/1997, come di seguito indicato:

1. Allevamenti suini da riproduzione

- I riproduttori sono sottoposti ad almeno 3 vaccinazioni annuali, in forma simultanea (vaccinazione di tutti i riproduttori presenti in allevamento, compresi i verri ruffiani) e ad intervalli regolari (ogni 4 mesi).
- I nuovi nati sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita.
- Verretti e scrofette vengono sottoposti ad un richiamo entro il 180° giorno di vita.

Come indicato dal Ministero della Salute con nota n. 7488 del 20/04/2011, negli allevamenti a ciclo aperto si raccomanda di effettuare la prima vaccinazione 7-14 giorni prima dello spostamento dei suinetti dal sito 2 al sito 3.

2. Allevamenti suini da ingrasso

I suini sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita. Agli animali destinati ad essere macellati oltre il 7° mese di età deve essere praticato un terzo intervento vaccinale tra il 6° ed il 7° mese di vita.

3. Allevamenti suini da riproduzione ed ingrasso

Lo schema di vaccinazione è quello indicato ai punti 1 e 2 rispettivamente per i suini da riproduzione e per quelli da ingrasso.

4. Animali non vaccinati introdotti da aree indenni

La prima vaccinazione è effettuata all'arrivo indipendentemente dall'età, richiamo dopo 3-4 settimane dal primo intervento.

Il Piano Vaccinale viene certificato dal registro elettronico dei trattamenti veterinari sul quale vengono riportate le date relative agli interventi di profilassi vaccinale.

Tutti gli interventi vaccinali effettuati devono essere documentabili e disponibili, mediante aggiornamento del registro elettronico dei trattamenti terapeutici e delle scorte di medicinali veterinari per gli allevamenti zootecnici (art. 80 del D.Lgs 193/2006), per eventuali verifiche da parte delle autorità competenti. La data e il numero delle vaccinazioni effettuate devono essere riportati sul documento di accompagnamento relativo alla movimentazione degli animali.

**SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI**

REGIONE \_\_\_\_\_ ASL \_\_\_\_\_

PIANO AUJESZKY - MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO	
AUJ - ACQUISIZIONE DELL'ACCREDITAMENTO 1° PRELIEVO PER AUJESZKY	[A1]
AUJ - ACQUISIZIONE DELL'ACCREDITAMENTO 2° PRELIEVO PER AUJESZKY	[A2]
AUJ - MONITORAGGIO SIEROLOGICO ANNUALE	[M3]
AUJ - CONTROLLO PER MANTENIMENTO QUALIFICA	[A4]
AUJ - CONTROLLO AL MACELLO PER MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA PER AUJESZKY	[A4.1]
AUJ - CONTROLLO PER VERIFICA STATO VACCINALE	[M5]
AUJ - A SEGUITO DI SIEROPOSITIVITA' RISCONTRATA PER AUJESZKY	[A5]
AUJ - CONTROLLO PARTITE PER MOVIMENTAZIONE	[A6]
AUJ - ACCREDITAMENTO CON PRELIEVO SINGOLO PER AUJESZKY	[A7]
AUJ - ALTRO	[S6]
AUJ - CONTROLLO PER SPOSTAMENTO/COMPRAVENDITA PER AUJESZKY	[M7]
AUJ - MONITORAGGIO IN ALLEVAMENTO ACCREDITATO INDUTTIVAMENTE PER AUJESZKY	[M8]
AUJ - CONTROLLO PER PIANO AZIENDALE ERADICAZIONE	[S9]
MVS - MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO:	
MVS - CONTROLLO MVS PER CERTIFICAZIONE EXPORT	[20]

ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA DEI SUINI <sup>(a)</sup>		
Codice aziendale: IT	Codice fiscale	Specie
_____	_____	_____
PROPRIETARIO: _____	DETENTORE: _____	
DENOMINAZIONE ALLEVAMENTO: _____		
INDIRIZZO: _____		

SITUAZIONE IN BDN:	SITUAZIONE ATTUALE:
STRUTTURA: _____	STRUTTURA: _____
ORIENTAMENTO PRODUTTIVO: _____	ORIENTAMENTO PRODUTTIVO: _____
TECNICA PRODUTTIVA: _____	TECNICA PRODUTTIVA:
CICLO RIPRODUZIONE: _____	<input type="checkbox"/> Finissaggio <input type="checkbox"/> Svezramento
MODALITÀ ALLEVAMENTO: _____	<input type="checkbox"/> Ciclo completo <input type="checkbox"/> Magronaggio
LATITUDINE: _____	CICLO RIPRODUTTIVO:
LONGITUDINE: _____	<input type="checkbox"/> Aperto <input type="checkbox"/> Chiuso
VENDITA RIPRODUTTORI: _____	MODALITÀ ALLEVAMENTO:
N. CAPI PRESENTI: _____	<input type="checkbox"/> Stabulato <input type="checkbox"/> Semibrado
N. RIPRODUTTORI PRESENTI: _____	LATITUDINE: _____ LONGITUDINE: _____
	VENDITA RIPRODUTTORI: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
	N. CAPI PRESENTI _____ N. RIPRODUTTORI PRESENTI _____

DATA PRELIEVO CAMPIONI _____	NUMERO CAPI PRELEVATI: _____
TIPI CAMPIONE: _____	SANGUE N. _____ FECE N. _____ EPITELIO N. _____

**ACCERTAMENTI DA EFFETTUARE**

<input type="checkbox"/> MALATTIA DI AUJESZKY:	<input type="checkbox"/> IgE	<input type="checkbox"/> IgG
<input type="checkbox"/> MALATTIA VESCICOLARE	<input type="checkbox"/> ALTRO _____	

**MACELLO SEDE DI PRELIEVO DEI CAMPIONI (COMPILARE SOLO IN CASO DI PRELIEVO AL MACELLO) <sup>(b)</sup>**

CODICE MACELLO _____	DENOMINAZIONE _____
PROVINCIA _____	COMUNE _____ MACELLO CEE _____ MACELLO A CAPACITÀ _____

Atto: DEC.COMSAN 2026/11 del 22-01-2026  
 Servizio proponente: DS.09 PREVENZIONE  
 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

### IDENTIFICAZIONE DEI SUINI CAMPIONATI IN ALLEVAMENTO

Identificativo dei suini	Categoria	Materiale	Identificativo dei suini	Categoria	Materiale
1.			31.		
2.			32.		
3.			33.		
4.			34.		
5.			35.		
6.			36.		
7.			37.		
8.			38.		
9.			39.		
10.			40.		
11.			41.		
12.			42.		
13.			43.		
14.			44.		
15.			45.		
16.			46.		
17.			47.		
18.			48.		
19.			49.		
20.			50.		
21.			51.		
22.			52.		
23.			53.		
24.			54.		
25.			55.		
26.			56.		
27.			57.		
28.			58.		
29.			59.		
30.			60.		

**DATA DI INVIO DEI CAMPIONI AL LABORATORIO** \_\_\_\_\_

**FIRMA DEL VETERINARIO** \_\_\_\_\_

**Note**

- (a) In caso di prelievo in azienda compilare tutto il quadro con i dati dell'allevamento in cui si prelevano i campioni.
- In caso di prelievo al macello indicare l'allevamento di ultima provenienza degli animali sottoposti a campionamento.
- (b) In caso di prelievo al macello copia della scheda con il relativo rapporto di prova dovrà essere sempre inviata all'azienda IISI competente per l'azienda di provenienza degli animali campionati.